REGOLAMENTO (CEE) N. 478/86 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1986

che stabilisce le modalità dell'adeguamento della restituzione e dell'aiuto per i semi di colza, di ravizzone e di girasole prodotti o trasformati in Spagna e in Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1 e l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 95, paragrafo 3, e dell'articolo 293, paragrafo 3, dell'atto di adesione, l'aiuto per i semi di colza, di ravizzione e di girasole prodotti in Spagna o in Portogallo e trasformati nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, nonché l'aiuto per gli stessi semi prodotti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna o in Portogallo sono adeguati per tener conto della differenza rispettiva esistente tra il livello dei prezzi di questi semi e quello dei semi importati dai paisi terzi;

considerando che, in conformità degli articoli 87 e 255 dell'atto di adesione, è opportuno prevedere un adeguamento della restituzione per i semi prodotti in Spagna o in Portogallo, per tener conto della differenza tra il prezzo indicativo di tali semi e i prezzi comuni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto per i semi di colza, di ravizzione e di girasole prodotti in Spagna o in Portogallo e trasformati nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è adeguato in modo da essere uguale alla differenza tra i prezzi indicativi spagnoli o portoghesi ed il prezzo del mercato mondiale di tali semi.

Articolo 2

L'aiuto per i semi di colza, di ravizzone e di girasole prodotti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna o in Portogallo è adeguato in modo da essere uguale alla differenza tra i prezzi indicativi comuni, maggiorati dai dazi doganali applicabili dalla Spagna o dal Portogallo nei loro scambi con la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ed il prezzo mondiale di tali semi, maggiorato dei dazi doganali applicati dalla Spagna o dal Portogallo alle importazioni in provenienza dai paesi terzi.

Articolo 3

Se viene fissata la restituzione di cui all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966. relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2], il suo importo è adeguato, per i semi prodotti in Spagna o in Portogallo, della differenza tra i prezzi indicativi applicabili rispettivamente in Spagna o in Portogallo e nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

Articolo 4

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate, se del caso, secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.